

**PARERE 6 DICEMBRE 2012**  
**526/2012/I/EEL**

**PARERE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE MODALITÀ E CRITERI PER LE IMPORTAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 6 dicembre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito: regolamento 714/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- lo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, recante modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2013 (di seguito: schema di decreto), trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in data 3 dicembre 2012, prot. Autorità n. 039925 del 6 dicembre 2012;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 162/11).

**CONSIDERATO CHE:**

- le disposizioni dello schema di decreto sono conformi a quelle in vigore per l'anno 2012;
- con la deliberazione ARG/elt 162/11, l'Autorità ha adottato le modalità per la gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete italiana di interconnessione con l'estero senza prevederne un termine di validità;
- l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto disciplina l'assegnazione di diritti di capacità di trasporto per l'anno 2013, in ottemperanza ad accordi internazionali, con particolare riferimento agli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano;

- i diritti, di cui al punto precedente, sono assegnati nella misura massima strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi interni dei medesimi Stati;
- l'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto prevede che l'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo dei diritti di capacità di trasporto, di cui al precedente punto, può essere utilizzata, pena la decadenza dei diritti stessi, esclusivamente all'interno dello Stato assegnatario;
- l'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto prevede che Terna verifichi, su base trimestrale, il rispetto di detta condizione.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno esprimere parere favorevole in ordine allo schema di decreto;
- sia opportuno proporre al Ministro dello Sviluppo Economico un'integrazione all'articolo 3, comma 2 dello schema di decreto prevedendo che, in linea con le tempistiche e le modalità previste dalla disciplina del *settlement*, Terna effettui la verifica di cui all'articolo 3, comma 2 su base mensile con criteri definiti dall'Autorità

**DELIBERA**

1. di esprimere parere favorevole, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 93/11, allo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, recante modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2013, trasmesso all'Autorità in data 3 dicembre 2012, prot. Autorità n. 039925 del 6 dicembre 2012;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), decorsi 20 giorni dalla trasmissione, di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione dell'atto del Ministro dello Sviluppo Economico di approvazione della proposta di regolamento, qualora abbia luogo entro i predetti 20 giorni.

6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*